



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|---|
| Delibera: 12 del 30/01/2023 | Oggetto: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022. |
|--|---|

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **Gennaio** alle ore **16:00**, nella sala delle adunanze, in sessione **ordinaria** ed in prima convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo

SIGNORE MASSIMO
STEFANELLI GERARDO
BEMBO MINO DANIELE
DI GIROLAMO MARIA
MARCACCIO MATTEO
D'ACUNTO PIETRO
SPARAGNA FRANCESCO
D'ACUNTO ILARIA
PALERMO ROBERTO SALVATORE

| P. | A. | |
|----|----|--|
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| | X | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |

Nominativo

SPARAGNA DANIELE
COLACICCO ANTONIO
PENSIERO GIUSEPPE
D'AMICI GIUSEPPE
LAROCCA FRANCESCO
SARDELLI BARBARA
MONI MASSIMO
GRAZIANO NICOLO'

| P. | A. | |
|----|----|--|
| X | | |
| | X | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| | | |

Assessori esterni:

Nominativo

ELISA VENTURO
ILARIA PELLE
GENNARO ORLANDI

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| X | |

Nominativo

RITA ALICANDRO
LUCA SALVATORE

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| | |

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede l'Avv. Signore Massimo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio Comunale, avv. Massimo Signore, concede la parola all'assessore con delega al bilancio, dott. Gennaro Orlandi, per la relazione sul presente punto.

L'assessore illustra le tre motivazioni (riportate nel testo della proposta) che hanno determinato l'Amministrazione a non aderire alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 L. 197/2022.

Il consigliere F. Larocca afferma che non si è colto lo spirito della legge, l'aumento della spesa energetica, la riduzione delle entrate degli autovelox, hanno determinato una contrazione delle possibilità di spesa del bilancio, mentre invece questa possibilità avrebbe fatto entrare nelle casse dell'Ente delle entrate destinate all'inesigibilità.

Vorremmo – aggiunge il Consigliere - inoltre dei chiarimenti in relazione all'attività della Sogert la quale in risposta a un cittadino ha risposto che le norme citate si applicano soltanto in caso di riscossioni da parte dell'agenzia della riscossione o equivalente della riscossione nazionale.

Questa agevolazione non vale per la Sogert – risponde il Sindaco –

Il Sindaco afferma che la parte di sanzioni e interessi vanno a finanziare la spesa corrente. Andrebbe in sofferenza la parte del bilancio finanziata dalla spesa corrente. I governi nazionali fanno paci fiscali, ma i bilanci dei Comuni poi vanno in sofferenza.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 1 Bilancio Dott. F. D'Elia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un annullamento parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro (mille,00);

PRESO ATTO che:

- nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale, alle spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti;
- per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella restano interamente dovute;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data;

VISTO che in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, risultano somme affidate dall'Ente al concessionario nazionale che potrebbero essere oggetto del suddetto annullamento parziale;

CONSIDERATO inoltre che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali;

RICHIAMATO quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022:

- introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive;
- porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica;
- avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- sotto il profilo della regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, qui allegato;
- dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con voti favorevoli nr. 11 , nr. 4 contrari (cons. F. Larocca , cons. B. Sardelli , cons. M. Moni , cons. N. Graziano) resi per appello nominale

DELIBERA

1. **di volersi avvalere della facoltà** prevista dall'art. 1 comma 229 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, stabilendo **di non applicare** le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 della medesima legge ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni in premessa;
2. **di dare atto che** la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del TUEL - D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che si allegano alla presente;

3. **di inviare copia** della presente deliberazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità pubblicate sul sito internet dell'Agente della riscossione nazionale;
4. **di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'area riservata dell'apposito portale del federalismo fiscale;
5. **di dare** notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'adozione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 1 comma 229 della L. n.197/2022;

Dopodichè con separata votazione riportante pari esito resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

Il Presente Verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

l'Avv. Signore Massimo

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Franca Sparagna

(Sottoscrizione apposta digitalmente)
